

N. 2359

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1997

Disposizioni per la perequazione economica del personale
delle Forze di polizia

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, è stata data attuazione, sotto il profilo economico, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 1991 del 3-12 giugno 1991 e alle conseguenti sentenze del Consiglio di Stato n. 986 del 26 novembre 1991 e del TAR del Lazio n. 1219 del 9 luglio 1991, aditi da taluni sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

Con tali pronunzie è stata sancita, in estrema sintesi, l'equivalenza funzionale dei sottufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di finanza) alle diverse qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato e, quindi, il diritto dei ricorrenti (e dei restanti sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza non ricorrenti) di vedersi corrisposto lo stesso trattamento economico già spettante alle qualifiche - corrispondenti funzionalmente, come acclarato in sede giurisdizionale - degli ispettori della Polizia di Stato.

In particolare, per effetto del citato decreto-legge n. 5 del 1992 e della relativa legge di conversione n. 216 del 1992, è stato:

a) attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1987, il VII livello retributivo, già spettante agli ispettori capo della Polizia di Stato, ai seguenti sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, equiparati al predetto personale:

- 1) maresciallo maggiore «aiutante» carica speciale;
- 2) maresciallo maggiore «aiutante»;
- 3) maresciallo maggiore;

b) delegato il Governo ad emanare decreti legislativi, fra l'altro, per:

1) definire, in maniera omogenea, le procedure per disciplinare contenuti del rapporto di impiego del personale non dirigente delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni (articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216);

2) il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici del personale non dirigente e non direttivo delle Forze di polizia, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea (articolo 3 della medesima legge).

L'intervenuto riconoscimento del livello retributivo a favore del personale beneficiario della sentenza della Corte ha determinato una disparità di trattamento economico che, da tempo, penalizza in maniera evidente gli ufficiali inferiori della Guardia di finanza e dell'Arma dei Carabinieri, nonché i funzionari direttivi della Polizia di Stato, rispetto alle predette categorie dei sottufficiali ed ispettori, atteso che queste ultime sono destinatarie, in concreto, di pari o, perfino, minori funzioni e responsabilità e collocati, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, in posizione sottordinata a quella del richiamato personale direttivo.

Ai predetti ufficiali e funzionari, infatti, viene corrisposto, allo stato, un trattamento economico fondamentale (VI livello per il sottotenente, VII livello per il tenente e vice commissario, VII livello più uno scatto gerarchico per capitano e commissario, VIII livello per maggiore e commissario capo) che risulta inadeguato e sensibilmente disallineato, avuto riguardo ai principi costitu-

zionali (articoli 3 e 36 della Costituzione) della uguaglianza e proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, se si considera che il livello retributivo VII è attribuito, come detto, anche al maresciallo maggiore ed ispettore capo, pur in presenza di una obiettiva diversità di funzioni e responsabilità.

Al fine di sanare, per evidenti motivi di equità, la delineata condizione di grave pregiudizio economico del citato personale direttivo, la presente iniziativa - in attesa dell'attuazione dell'articolo 2 della citata legge n. 216 del 1992, in base al quale dovranno essere disciplinati in maniera omogenea, tra l'altro, gli aspetti retributivi anche di tale categoria - mira a realizzare un equo riconoscimento, sotto il profilo econo-

mico, delle maggiori funzioni e responsabilità attribuite al predetto personale rispetto a quelle dei sottordinati ruoli non direttivi (sottufficiali ed ispettori).

A tal fine, viene prevista l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, del trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi:

a) sottotenente (la Polizia di Stato non dispone di una qualifica funzionale corrispondente), ad eccezione del sottotenente di complemento in servizio di prima nomina: VII livello, come per il maresciallo maggiore ed ispettore capo;

b) tenente (vice commissario) e capitano (commissario): VIII livello;

c) maggiore (commissario capo): VIII livello-*bis*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, ai tenenti, ai capitani e ai maggiori dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza ed al personale delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il trattamento corrispondente ai seguenti livelli retributivi:

- a) tenenti e capitani: VIII livello;
- b) maggiori: VIII livello-*bis*.

2. Ai sottotenenti dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, ad eccezione degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, è attribuito, dalla stessa data di cui al comma 1, il VII livello retributivo.

3. Il trattamento economico corrispondente al livello VIII-*bis* è quello indicato al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in lire 17.300 milioni per il 1994, in lire 17.250 milioni per il 1995 ed in lire 16.900 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede nell'ambito delle dotazioni dei competenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati.